

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1976

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il codice di procedura civile del 1942 (art. 364), seguendo passivamente una vecchia tradizione recepita dal precedente codice del 1865 (art. 521), prevede l'obbligo di un « deposito per il caso di soccombenza » a carico di chi proponga un ricorso per cassazione. Analoghi obblighi sono imposti dall'articolo 651 del codice di procedura civile a carico di chi proponga opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (confronta art. 650) o opposizione all'esecuzione provvisoria del decreto nelle ipotesi previste dall'articolo 642, primo comma. Se il ricorso è rigettato, la revocazione negata, l'opposizione respinta, la somma depositata viene incamerata dallo Stato; in caso diverso essa viene restituita alla parte che ha effettuato il deposito.

2. — Lo scopo conclamato del deposito per soccombenza è quello di scoraggiare le

parti dal proporre impugnazioni avventate od opposizioni defatiganti. Una parte che non sia sufficientemente sicura, o almeno ragionevolmente fiduciosa, del suo buon diritto dovrebbe essere, nelle intenzioni del legislatore, dissuasa dal rischiare, in una sorta di « scommessa con lo Stato », la somma richiesta. Il che sarebbe un sistema di persuasione apprezzabile, se l'entità della somma da depositare fosse tale da costituire un effettivo deterrente per le liti temerarie e se il deposito, ove fissato in misura congrua, non implicasse per converso il pericolo di dissuadere, anche in caso di liti non temerarie, le parti povere che non abbiano ottenuto il gratuito patrocinio.

3. — In realtà, come una lunga esperienza dei processi civili insegna, il preteso deterrente del deposito per il caso di soccombenza è del tutto illusorio perchè la somma da depositare è ridicolmente bassa. Dai livelli ancora inferiori del 1942 essa è stata por-

tata, in virtù del vigente decreto legislativo del 16 aprile 1948, n. 439, ad importi che vanno da un minimo di lire 500 a un massimo di lire 3.000: ad importi cioè che, per effetto della forte svalutazione della nostra moneta nazionale frattanto intervenuta, non contribuiscono in nessun modo a distogliere chicchessia da manovre processuali spesso, ma per altre ragioni (aggravio delle spese eccetera), svantaggiose, ed altrettanto spesso, purtroppo, concretamente vantaggiosissime per i loro svariati effetti ritardanti.

4. — La prima soluzione che viene alla mente è, ovviamente, quella di rivalutare le somme fissate nel 1948 per i depositi e di moltiplicarle, in considerazione dei dati sul « costo vita » forniti dall'ISTAT, quanto meno per quattro. Ma sarebbe seriamente riprobinata con ciò la funzione deterrente perseguita dall'ingenuo e tradizionalista legislatore? Evidentemente no. In tempi di consumismo, di totocalcio, di enalotto e (si badi) di interessi commerciali di gran lunga superiori a quelli legali, 12.000 lire (che sarebbe l'importo massimo, da depositarsi per i ricorsi intesi alla cassazione di sentenze e decisioni emerse dai collegi superiori al tribunale) non fanno e non possono fare paura a nessuno. La convenienza economica, in molti casi, di proporre l'impugnazione e l'opposizione mal fondate, temerarie, defatiganti resta praticamente intatta e la decisione di impugnare o di opporsi dipende da ben altre avvedute considerazioni, che gli operatori del diritto ben conoscono.

5. — È appena il caso di aggiungere che un potenziamento del deposito per soccombenza, attuato attraverso la centuplicazione (o altro che sia) degli importi fissati nel 1948, sarebbe iniquo e sostanzialmente anticostituzionale. La riduzione delle liti sarebbe conseguita sulla pelle dei cittadini meno abbienti o meno disposti a rischiare, mentre gli altri cittadini rimarrebbero praticamente indifferenti. Tutti siamo sicuramente d'accordo nel ritenere che in Italia si litiga troppo e spesso in connessione col costo relativamente basso della giustizia civile; ma tutti dovremmo essere sperabilmente anche

d'accordo nel ritenere che la auspicabile contrazione della litigiosità deve dipendere da cause ben diverse dai costi processuali, incidendosi cioè essenzialmente (e pazientemente) sul costume.

6. — Lasciare allora le cose come sono, e considerare il deposito per soccombenza un innocuo « feticcio » tradizionale? Ecco il punto. Il feticcio del deposito per soccombenza non è innocuo affatto perchè, tanto per limitarci al deposito per cassazione (ed anche a voler prescindere da certe strane pretese del legislatore: il quale, ad esempio, esenta dal deposito in cassazione i « ricorsi nell'interesse dello Stato »), il mancato deposito, il deposito ritardato, il deposito di data posteriore a quella della notifica del ricorso, il deposito non adeguatamente descritto nell'atto a fini di riconoscibilità e controllo da parte dell'avversario, e così via dicendo, sono altrettanti motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione, quindi di denegata giustizia per mancata o trascurata osservanza del rito di ossequio al feticcio. Non solo: pur avendo la corte di cassazione adottato in questi ultimi anni una giurisprudenza largheggiante, che può dirsi consolidata, i casi dubbi non mancano mai, quindi non mancano le liti sulla regolarità del deposito, al punto che (basta controllare i massimari) almeno cinquanta volte ogni anno capita che otto (e talvolta sedici) magistrati di cassazione sono chiamati ad esaminare vecchie e nuove questioni (queste ultime sempre più capillarmente sottili) in ordine al deposito per soccombenza.

7. — Ciò posto, se è vero che il deposito per soccombenza non ha alcuna funzione deterrente, ma è solo pretesto per insidiose cacce all'errore da parte dei convenuti, l'unica cosa da fare è di abolirlo. Di abolirlo, si aggiunga, con urgenza, anticipando quella organica riforma semplificatrice del codice di procedura civile che si attende da varie legislature, ma che non è seriamente prevedibile sarà attuata in uno, due o, forse, nei cinque anni di vita che si augurano alla legislatura in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abolito il deposito per il caso di soccombenza previsto dagli articoli 364 primo comma, 398 terzo comma, 651 del codice di procedura civile.